ALLEGATO 1

REGOLAMENTO DEL BOND

Innovatec S.p.A.

Sede legale

Via Giovanni Bensi 12/5

20152 - Milano

Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi numero 08344100964, Numero R.E.A. 2019278

Codice LEI 815600891E138A658644

* * *

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

EURO 8.000.000,00 TASSO FISSO CON SCADENZA 21 OTTOBRE 2028

CODICE ISIN IT0005520397

1 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO E INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ EMITTENTE

1.1 Ammontare complessivo del Prestito Obbligazionario

Il presente regolamento (il "**Regolamento del Prestito**") disciplina i termini e le condizioni del prestito obbligazionario non convertibile (il "**Prestito Obbligazionario**"), di ammontare nominale complessivo pari a Euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00), emesso da Innovatec S.p.A. (l'"**Emittente**").

1.2 Data di emissione del Prestito Obbligazionario

Il Prestito Obbligazionario è emesso in data 29 novembre 2022 (la "**Data di Emissione**") e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione.

1.3 Durata del Prestito Obbligazionario

Il Prestito Obbligazionario ha una durata sino al 21 ottobre 2028 (la "**Data di Scadenza**"), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste ai sensi dell'Articolo 8 (*Rimborso anticipato a opzione dell'Emittente per ragioni fiscali (Tax Call)*) e dell'Articolo 9 (*Rimborsi anticipati obbligatori*).

1.4 Informazioni relative all'Emittente

L'Emittente è una società costituita ai sensi della legge italiana in forma di società per azioni, con sede legale in Via Giovanni Bensi 12/5, 20152 – Milano, capitale sociale pari a 10.422.567,45, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi numero 08344100964. L'Emittente ha per oggetto sociale a titolo esemplificativo e non esaustivo i) la progettazione, la realizzazione, la vendita, lo sfruttamento in proprio e la gestione di impianti

energetici in generale e di cogenerazione alimentati da fonti di energia tradizionali e rinnovabili, ii) la produzione, fornitura e commercializzazione a terzi di energia termica ed elettrica, iii) la fornitura di Servizi Energetici Integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi per la riduzione dei consumi energetici e iv) interventi di miglioramento dell'efficienza energetica. Le azioni dell'Emittente sono negoziate sul mercato Euronext Growth Milan, gestito ed organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth").

1.5 Delibera di emissione del Prestito Obbligazionario

Il Prestito Obbligazionario è stato approvato con delibera del consiglio di amministrazione dell'Emittente dell' 11 novembre 2022, verbalizzata con atto in pari data a rogito del Notaio dott. Filippo Zabban (repertorio n. 75054, raccolta n. 15623), iscritto nel registro delle imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi il giorno 18 novembre 2022, ai sensi dell'art. 2410 del Codice Civile.

2 **DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE**

2.1 Definizioni

Nel presente Regolamento del Prestito, salvo ove il contesto specifichi diversamente e non siano altrimenti diversamente definiti, i termini elencati di seguito avranno il seguente significato:

"Agente per il Pagamento" indica Banca Finnat Euramerica S.p.A., una società capogruppo del gruppo bancario Banca Finnat Euramerica, costituita in Italia, con sede legale in Piazza del Gesù, 49, 00186, Roma, capitale sociale pari a Euro 72.576.000,00 interamente versato, partita IVA numero 00856091004, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Roma numero 00168220069, Codice destinatario SDI: IOPVBGU R.E.A. n. 444286 – ABI 3087.4 – codice BIC: FNATITRRXXX – Codice LEI. 815600835712F7BA2869 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi attualmente iscritta al numero 5369 dell'elenco degli intermediari finanziari tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario.

"Assemblea degli Obbligazionisti" indica l'assemblea degli Obbligazionisti il cui funzionamento è disciplinato dall'articolo 2415 del Codice Civile e dall'Articolo 14 (Assemblea degli Obbligazionisti).

"Banca Agente" indica Banca Finnat Euramerica S.p.A., una società per azioni costituita in Italia, capitale sociale pari ad Euro 72.576,00 interamente versato, con sede legale in Piazza del Gesù, 49, 00186, Roma, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Roma 00168220069, partita IVA 0085609100 o qualsiasi altro soggetto che dovesse essere nominato dall'Emittente quale Banca Agente.

"Bilancio" indica (i) il bilancio annuale consolidato approvato dell'Emittente, come redatto dall'Emittente in conformità a quanto previsto dalla legge e dai Principi Contabili, ovvero, qualora l'Emittente non sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato, (ii) il bilancio annuale d'esercizio approvato dell'Emittente, come redatto dall'Emittente in conformità a quanto previsto dalla legge e dai Principi Contabili.

"Clearstream" indica Clearstream Banking, Lussemburgo, con uffici in via JF Kennedy, 42, L-1855, Lussemburgo.

"Codice Civile" indica il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, come successivamente modificato e integrato.

"Codice della Crisi" indica il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, denominato "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza", emanato in attuazione della Legge del 19 ottobre 2017 n. 155.

"Comunicazione di Evento Rilevante" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 13.2 (Consegna di una Comunicazione di Evento Rilevante).

"CONSOB" indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

"Contratto di Sottoscrizione" indica il contratto per la sottoscrizione delle Obbligazioni sottoscritto entro la, o in coincidenza della, Data di Emissione tra, *inter alios*, l'Emittente ed il Sottoscrittore.

"Controllata" indica qualsiasi società direttamente o indirettamente controllata dall'Emittente che rientra nel perimetro del Bilancio consolidato del Gruppo, con riferimento al più recente Bilancio o che comunque sono considerate controllate e collegate dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dunque rientrerebbero nel perimetro del Bilancio consolidato del Gruppo.

"Collegata" indica ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, qualsiasi società sulle quali l'Emittente e/o una Controllata esercita un'influenza notevole ed essa si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate nei mercati regolamentati.

"Data di Calcolo" indica il settimo Giorno Lavorativo antecedente ciascuna Data di Pagamento.

"Data di Emissione" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 1.2 (Ammontare complessivo del Prestito Obbligazionario).

"Data di Pagamento" indica il ventunesimo giorno di calendario dei mesi di aprile e ottobre di ciascun anno, fermo restando che la prima Data di Pagamento cadrà nel mese di aprile 2023 o, se tale giorno non è un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

"**Data di Scadenza**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 1.3 (*Durata del Prestito Obbligazionario*).

"Data di Utilizzo Finale" indica la data che cade al 24 (ventiquattro) mesi dopo la Data di Emissione.

"**Data di Verifica**" indica il 31 dicembre e il 30 giugno di ogni anno, fermo restando che la prima Data di Verifica sarà il 31 dicembre 2022.

"Debiti Totali Netti" indica, in relazione a ogni Periodo di Riferimento e sulla base delle risultanze dell'ultimo Bilancio, la somma algebrica delle seguenti voci:

(a) l'Indebitamento; meno

- (b) numero 6) (altri titoli) dell'articolo 2424, paragrafo "ATTIVO", lettera C), voce III (Attivo circolante: Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni), del Codice Civile; meno
- (c) le seguenti voci dell'articolo 2424, paragrafo "ATTIVO", lettera C), voce IV (Attivo circolante: Disponibilità liquide), del Codice Civile:
 - (i) numero 1) (depositi bancari e postali) con durata residua massima di 12 mesi;
 - (ii) numero 2) (assegni);
 - (iii) numero 3) (danaro e valori in cassa),

meno

(d) mark to market positivo (ossia a credito) di strumenti derivati,

fermo restando che le voci di cui alle precedenti lettere (b) e (c) saranno detratte nella misura in cui le stesse non siano gravate da una Garanzia. Nel caso in cui l'Emittente rediga il Bilancio secondo gli IFRS, ai fini del calcolo dei Debiti Totali Netti si terrà conto delle voci del Bilancio redatto secondo gli IFRS che corrispondono alle poste di cui sopra.

"Decreto 239" indica il Decreto Legislativo numero 239 del 1 aprile 1996, come di volta in volta modificato e integrato.

"Deduzione Decreto 239" indica qualsiasi ritenuta o deduzione relativa a Tasse, da effettuarsi ai sensi del Decreto 239.

"Deduzione Fiscale" indica qualsiasi deduzione o ritenuta d'acconto a titolo di Tasse.

"EBITDA" indica, in relazione a ogni Periodo di Riferimento e sulla base delle risultanze dell'ultimo Bilancio, la somma algebrica delle seguenti voci dell'articolo 2425 del Codice Civile:

- (a) voce A) (Valore della produzione); meno
- (b) voce B) (Costi della produzione); più
- (c) voce B) numero 8), (Costi della produzione: per godimento di beni di terzi) (con riferimento alla sola quota relativa ai canoni ai sensi di contratti di leasing finanziario o operativo, in relazione a beni in leasing, che sono stati classificati al numero (v) della lettera (a) della definizione di "Indebitamento"); più
- (d) voce B), numero 10), (Costi della produzione: ammortamenti e svalutazioni); più
- (e) voce B), numero 12) (Accantonamento per rischi); più
- (f) voce B) numero 13 (Altri accantonamenti),

al netto di eventuali partite aventi carattere straordinario e non ricorrente così come di volta in volta attestato dal Revisore Legale. Nel caso in cui l'Emittente rediga il Bilancio secondo gli IFRS, ai fini del calcolo dell'EBITDA si terrà conto delle voci del Bilancio redatto secondo gli IFRS che corrispondono alle poste di cui sopra.

"Emittente" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 1.1 (*Ammontare complessivo del Prestito Obbligazionario*).

"Equity" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 13.1.5 (*Mancato rispetto dei Parametri Finanziari*).

"Equity Cure" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 13.1.5 (Mancato rispetto dei Parametri Finanziari).

"Esercizio Finanziario" indica il periodo contabile annuale dell'Emittente che termina il 31 dicembre di ogni anno.

"Euroclear" indica Euroclear Bank S.A./N.V., quale operatore del Sistema Euroclear.

"Euronext Securities Milan" indica Monte Titoli S.p.A., una società per azioni avente la propria sede legale a Piazza degli Affari 6, 20123 Milano, Italia.

"Evento di Cambio di Controllo" indica il caso in cui il Socio di Riferimento cessi di detenere, direttamente o indirettamente, il controllo dell'Emittente ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico della Finanza.

"Evento di Insolvenza" indica il caso in cui un soggetto sia stato sottoposto a:

- (a) qualsiasi procedimento, delibera societaria, misura o provvedimento relativo a qualsiasi società, ente o gruppo di imprese:
 - (i) riguardante la sua liquidazione volontaria o legale (diversa da quella in bonis), liquidazione giudiziaria, scioglimento, ristrutturazione (diversa da quella in bonis), la moratoria e/o l'accordo avente ad oggetto il soddisfacimento e/o estinzione dei suoi debiti, nonché ogni altra misura o procedimento analogo; e/o
 - (ii) finalizzato alla nomina di, o alla presa in possesso della totalità o parte dei suoi beni da parte di, un curatore, un fiduciario, un custode, un commissario, un esperto indipendente ovvero di un organo che svolga analoghe funzioni; e/o
 - (iii) relativo alla composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa di cui agli artt. 12 e ss. del Codice della Crisi, al concordato semplificato disciplinato dall'art. 25-sexies del Codice della Crisi, al piano attestato di risanamento ai sensi dell'art. 56 del Codice della Crisi, ivi inclusa la nomina di un professionista indipendente che attesti il piano di risanamento e ogni atto unilaterale e contratto adottato in esecuzione del piano attestato di risanamento medesimo, all'esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, accordo di ristrutturazione agevolato, accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa, convenzione di moratoria e/o piano di ristrutturazione soggetto a omologazione rispettivamente disciplinati agli artt. 57, 60, 61, 62 e 64-bis del Codice della Crisi, al concordato preventivo di cui all'art. 84 e ss. del Codice della Crisi, ivi incluso il concordato con riserva ex art. 44 del Codice della Crisi, alla liquidazione giudiziale, incluso il concordato nella liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa, all'amministrazione straordinaria, all'amministrazione

straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e/o alla cessione di beni ai creditori ex art. 1977 del Codice Civile, nonché ad ogni altra procedura prevista come "procedura di risanamento" e/o "procedura di liquidazione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 170/2004;

- (b) qualsiasi altro procedimento, accordo o provvedimento equivalente o analogo a quelli menzionati al punto (a), come di tempo in tempo adottati dalla legge italiana (ivi incluso ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa) in quanto applicabile); e
- (c) qualsiasi procedimento, accordo o provvedimento analogo adottato in qualsiasi altra giurisdizione avente le stesse finalità o gli stessi effetti perseguiti dai procedimenti o dalle misure di cui ai punti (a) e (b);
- (d) sia stata proposta un'istanza volta ad accertare e a far dichiarare lo stato di insolvenza in capo al soggetto ovvero una istanza per l'apertura di una delle procedure di cui alla lettera (a) e (b)che precedono, nei confronti o da parte del relativo soggetto, salvo che, per il caso di istanza proposta da terzi, il soggetto fornisca agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune (ove nominato), tempestivamente e comunque entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data in cui abbia avuto notizia della presentazione della relativa istanza, elementi atti a comprovare ragionevolmente l'infondatezza e/o la temerarietà dell'iniziativa, e comunque il soggetto ottenga nei 60 (sessanta) Giorni Lavorativi successivi alla presentazione della relativa istanza il rigetto o l'archiviazione della stessa ovvero la desistenza da parte dell'istante; o
- (e) il relativo soggetto, a causa della sua situazione di crisi finanziaria, intraprenda azioni per una rinegoziazione o proroga di qualsiasi delle proprie obbligazioni al fine di ristrutturare il proprio Indebitamento ovvero provveda a una cessione generale dei propri attivi o concluda degli accordi o delle transazioni con i, ovvero a beneficio dei, propri creditori o venga concessa da un tribunale competente una moratoria con riferimento a qualsiasi dei propri Indebitamenti o ogni garanzia, indennizzo o assicurazione concessi da esso in relazione a qualsiasi Indebitamento, ovvero avanzi una richiesta di sospensione dei pagamenti, salvo il caso in cui la possibilità di chiedere tale sospensione sia prevista dalla legge o da accordi di categoria; o
- (f) sia pronunciata un'ordinanza o divenga effettiva una risoluzione per la liquidazione o lo scioglimento del relativo soggetto in qualunque forma o si verifichi alcuno degli eventi di cui all'articolo 2484 del Codice Civile con riferimento al relativo soggetto (a esclusione del caso di scioglimento finalizzato a, o previsto ai sensi di, un'operazione di fusione tra enti solventi ovvero ristrutturazione, i cui termini sono stati previamente approvati per iscritto dagli Obbligazionisti); o
- (g) qualsiasi procedura equivalente o analoga a quelle precedentemente elencate ai sensi della legge di qualsiasi giurisdizione diversa da quella della Repubblica Italiana in cui si ritenga che il relativo soggetto svolga la propria attività di impresa.

[&]quot;Evento Rilevante" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 13.1 (Eventi Rilevanti).

"Evento Sostanzialmente Pregiudizievole" indica qualsiasi evento, fatto o cambiamento di condizioni (dipendente o meno dalla volontà dell'Emittente) che abbia, direttamente o indirettamente, un effetto sostanzialmente pregiudizievole:

- (a) sull'attività, operatività, patrimonio, condizioni finanziarie e/o di altra natura e/o sulle prospettive dell'Emittente e/o del Gruppo nel suo complesso;
- (b) sulla capacità dell'Emittente di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal presente Regolamento del Prestito; e/o
- (c) sulla validità, legittimità o azionabilità delle Obbligazioni.

"Garante" indica singolarmente Innovatec Power S.r.l. e Green Up S.p.A., quali società controllate dall'Emittente.

"Garanzia" indica qualsiasi Garanzia Reale e Garanzia Personale.

"Garanzia Autonoma a Prima Richiesta" indica ciascuna garanzia autonoma a prima richiesta rilasciata rispettivamente da ciascun Garante.

"Garanzia Personale" indica qualsiasi garanzia personale (e.g. fidejussioni, garanzie a prima richiesta, etc.), lettera di *patronage* o qualsiasi altro accordo o intesa avente la finalità di garantire qualsiasi obbligo di qualsiasi persona in favore di terzi o qualsiasi altro impegno, contratto o accordo che abbia nella sostanza il medesimo effetto economico o finanziario ivi inclusa ciascuna Garanzia Autonoma a Prima Richiesta.

"Garanzia Reale" indica qualsiasi ipoteca, onere, vincolo, pegno, gravame, cessione a scopo di garanzia o privilegio avente la finalità di garantire qualsiasi obbligo di qualsiasi persona in favore di terzi o qualsiasi altro impegno, contratto o accordo che abbia nella sostanza il medesimo effetto economico o finanziario.

"Garanzie Consentite" indica per le società del Gruppo:

- (a) le Garanzie prestate e esistenti alla Data di Emissione, come individuate nell'Allegato A (*Garanzie esistenti*) del presente Regolamento del Prestito;
- (b) le Garanzie derivanti direttamente dalla legge e dalle normative vigenti, a esclusione di quelle derivanti da qualsiasi violazione (conseguente a condotta attiva o omissiva) di norme imperative;
- (c) qualsiasi Garanzia costituita o rilasciata, dopo la Data di Emissione, a garanzia dell'Indebitamento derivante dai finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche o istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi all'Emittente nell'ambito dello svolgimento dell'ordinaria attività dell'Emittente quale risultante dallo statuto alla Data di Emissione;

- (d) le Garanzie Reali strettamente funzionali alla realizzazione di nuove immobilizzazioni materiali da parte dell'Emittente e delle Controllate, a patto che dette Garanzie Reali non eccedano l'80% del valore di iscrizione delle nuove immobilizzazioni materiali e limitatamente a Garanzie Reali concesse sulle stesse nuove immobilizzazioni materiali;
- (e) le Garanzie Personali di natura commerciale funzionali allo svolgimento dell'attività di impresa, non a supporto dell'Indebitamento;
- (f) le Garanzie Personali emesse dall'Emittente o Controllata in favore di altra società del Gruppo a garanzia dell'Indebitamento assunto nell'ambito del Gruppo stesso;
- (g) le Garanzie Personali emesse in favore delle Controllate e Collegate (nel limite in cui queste ultime rientrino nel bilancio consolidato dell'Emittente) a garanzia dell'Indebitamento assunto dalle Controllate e Collegate (nel limite in cui queste ultime rientrino nel bilancio consolidato dell'Emittente);
- (h) le Garanzie Personali emesse dalle Controllate in favore dell'Emittente a garanzia dell'Indebitamento assunto dall'Emittente;
- (i) qualsiasi Garanzia consentita dall'Assemblea degli Obbligazionisti; e
- (j) le Garanzie diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere da (a) a (d) inclusa, a condizione che l'importo complessivo garantito (senza duplicazioni) da tali Garanzie costituite o rilasciate nel corso dell'intera durata del Prestito Obbligazionario non sia in qualunque momento della durata del Prestito Obbligazionario superiore al 80 % del Totale Attivo Tangibile.

"Gearing Ratio" indica il rapporto tra i Debiti Totali Netti e il Patrimonio Netto.

"Giorno Lavorativo" indica (i) con riferimento a qualsiasi obbligo di pagamento ai sensi del presente Regolamento del Prestito, qualsiasi giorno in cui sia operativo TARGET2 (o il sistema che dovesse sostituirlo) e (ii) con riferimento a qualsiasi altra disposizione specificata nel presente Regolamento del Prestito, qualsiasi giorno in cui le banche siano aperte per la loro attività ordinaria a Milano e Roma .

"Gruppo" indica l'Emittente e le sue Controllate.

"Importo a Titolo di Interesse" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 6.3 (Calcolo dell'Importo a Titolo di Interesse).

"Importo Capitale da Rimborsare" indica, a qualsiasi data, (i) l'importo in linea capitale di una Obbligazione al momento dell'emissione, meno (ii) l'importo derivante dalla somma di tutti i pagamenti in linea capitale effettuati prima di tale data, in relazione a tale Obbligazione.

"Indebitamento" indica, in relazione a ogni Periodo di Riferimento e sulla base delle risultanze dell'ultimo Bilancio (o relazione semestrale, se più recente), la somma algebrica delle seguenti voci:

- (a) le seguenti voci dell'articolo 2424, paragrafo "PASSIVO", lettera D) (Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo), del Codice Civile:
 - (i) numero 1) (obbligazioni);
 - (ii) numero 2) (obbligazioni convertibili);
 - (iii) numero 3) (debiti verso soci per finanziamenti);
 - (iv) numero 4) (debiti verso banche);
 - (v) numero 5) (*debiti verso altri finanziatori*), inclusi, a scanso di equivoci, il saldo residuo di qualsiasi *leasing* (sia finanziari sia operativi), qualsiasi factoring *prosolvendo*, qualsiasi compravendita a termine (ivi compresi contratti di *sale and sale back* e contratti di *sale and lease back*, classificati tra le voci fuori Bilancio), ma escluso qualsiasi contratto non avente natura finanziaria (ivi inclusi, a scanso di equivoci, qualsivoglia contratto di affitto);
 - (vi) numero 8) (debiti rappresentati da titoli di credito);
 - (vii) numero 9) (*debiti verso imprese controllate*), nel caso si tratti di debiti non inclusi nel bilancio consolidato del Gruppo;
 - (viii) e limitatamente ai debiti aventi natura finanziaria,
 - (ix) numero 10) (debiti verso imprese collegate);
 - (x) numero 11) (*debiti verso controllanti*), nel caso si tratti di debiti verso soggetti non inclusi nel bilancio consolidato del Gruppo;
 - (xi) numero 11-bis) (debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti), nel caso si tratti di debiti verso soggetti non inclusi nel bilancio consolidato del Gruppo;
 - (xii) numero 14) (altri debiti); più
- (b) qualsivoglia obbligazione di manleva, indennizzo e/o rimborso relativa a una garanzia, obbligazione, un credito documentario, una lettera di credito *stand-by* ovvero qualsivoglia altro strumento emesso da una banca, un istituto finanziario, un'assicurazione o un soggetto terzo in relazione a una passività sottostante di un soggetto che non fa parte del Gruppo e la cui passività rientrerebbe in uno degli altri paragrafi della presente definizione (per chiarezza ai fini del calcolo si dovrà prendere in considerazione l'ammontare della passività sottostante del soggetto che non fa parte del Gruppo); più
- (c) mark to market negativo (ossia a debito) di strumenti derivati; meno
- (d) qualora, alla luce dei principi contabili applicabili, le relative previsioni contrattuali di subordinazione portino a qualificarlo come indebitamento, l'Indebitamento Subordinato.

Nel caso in cui l'Emittente rediga il Bilancio secondo gli IFRS, ai fini del calcolo dell'Indebitamento si terrà conto delle voci del Bilancio redatto secondo gli IFRS che corrispondono alle poste di cui sopra.

"Indebitamento Subordinato" indica qualsiasi Indebitamento di cui alle voci da (a) a (c) della definizione di Indebitamento per il cui rimborso sia pattuita una clausola di subordinazione con riferimento al rimborso del capitale rispetto agli Obbligazionisti e ai creditori chirografari.

"Interessi" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 6.1 (Interessi corrispettivi).

"International Financial Reporting Standards" ("IFRS") indica la serie di principi contabili come di volta in volta emessa da *International Accounting Standards Board* (IASB).

"Investitori Qualificati" indica i soggetti di cui all'articolo 2 del Regolamento Prospetto, all'articolo 100 del Testo Unico della Finanza e all'articolo 35, comma 1, lettera (d), del Regolamento CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018 (come di volta in volta modificato).

"Leverage Ratio" indica il rapporto fra i Debiti Totali Netti e l'EBITDA. Nel caso in cui il calcolo venga effettuato con riferimento ai dati inclusi nella relazione semestrale, l'EBITDA dovrà essere calcolata considerando un periodo di 12 mesi.

"Obbligazioni" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3.1 (Denominazione).

"**Obbligazionista/i**" indica il/i portatore/i *pro tempore* delle Obbligazioni, incluso il Sottoscrittore.

"Operazione Straordinaria" indica qualsiasi operazione straordinaria, realizzata a termini e condizioni di mercato, incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (a) trasformazioni e fusioni; e
- (b) conferimenti o cessioni di aziende o rami d'azienda, fatta eccezione per i conferimenti o le cessioni di aziende o di rami d'azienda inerenti a settori strategici e/o funzionali al core business dell'Emittente;

"**Operazione Straordinaria Consentita**" indica qualsiasi Operazione Straordinaria o Riorganizzazione Consentita in relazione alla quale

1) l'Emittente abbia consegnato un certificato sottoscritto dal proprio rappresentante legale e dal proprio direttore finanziario (*chief financial officer*) attestante che (X) non si sia verificato e non sia in corso alcun Evento Rilevante alla relativa data del *closing* dell'operazione straordinaria, (Y) non si verificherà alcun Evento Rilevante in conseguenza dell'operazione straordinaria e (Z) alla data della relativa operazione straordinaria, siano rispettati i Parametri Finanziari applicabili alla data dell'ultimo certificato di conformità reso ai sensi dell'Articolo 10.2.1 lettera (c) (*Impegni informativi*), e ricalcolati *pro forma* assumendo che la relativa operazione straordinaria sia avvenuta il primo giorno del periodo semestrale cui il certificato di conformità *sub* (Z) si riferisce, al fine di riflettere nel calcolo l'impatto dell'operazione straordinaria che si intende effettuare; e

2) sulla base dei calcoli *pro forma* di cui al certificato *sub* (A), non si verifichi per effetto dell'operazione una diminuzione uguale o superiore al 25% (venticinque per cento) dell'EBITDA e/o dell'attivo consolidato del Gruppo.

"Paese Sanzionato" indica qualsiasi paese e/o altro territorio che sia soggetto a Sanzioni a livello nazionale o territoriale, o il cui governo sia soggetto alle stesse, ivi incluso Cuba, Sudan, Sudan, Iran, Corea del Nord, Siria, Venezuela, Crimea, Costa d'Avorio, Repubblica del Congo, Iraq, Liberia, Zimbawe, Yemen, Bielorussia, Donetsk People's Republic (DNR) e Luhansk People's Republic (LNR) e Russia.

"Pagamento Rilevante" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 10.3.13 (*Impegni ulteriori*).

"Parametri Finanziari" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 10.1.1 (*Impegni finanziari*).

"Patrimonio Netto" indica, in relazione a ogni Periodo di Riferimento e sulla base, a seconda dei casi, delle risultanze dell'ultimo Bilancio e della relazione semestrale rilasciati ai sensi degli articoli 10.2.1 lettera (a) e 10.2.1 lettera (b), la somma algebrica delle voci dell'articolo 2424 del Codice Civile, paragrafo "PASSIVO", lettera A) (Patrimonio netto) oltre (qualora, alla luce dei principi contabili applicabili, le relative previsioni contrattuali di subordinazione portino a qualificarlo come patrimonio netto) all'Indebitamento Subordinato, a cui sottrarre i valori della voce al paragrafo "ATTIVO" lettera A) (Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata). Nel caso in cui l'Emittente rediga il Bilancio secondo gli IFRS, ai fini del calcolo del Patrimonio Netto si terrà conto delle voci del Bilancio redatto secondo gli IFRS che corrispondono alle poste di cui sopra.

"**Periodo di Interessi**" indica ciascun periodo che comincia a una Data di Pagamento (inclusa) e finisce alla Data di Pagamento immediatamente successiva (esclusa).

"Periodo di Interessi Iniziale" indica il primo Periodo di Interessi, che comincia alla Data di Emissione (inclusa) e finisce alla Data di Pagamento (esclusa) che cade decorsi 6 (sei) mesi dalla Data di Emissione e pertanto il 21 aprile 2023.

"Periodo di Riferimento" indica ciascun periodo di 6 (sei) mesi che termina l'ultimo giorno di ciascun semestre dell'Esercizio Finanziario.

"Piano di Ammortamento" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7 (Rimborso).

"Porzione Non Utilizzata" indica la porzione dei proventi netti derivanti dall'emissione del Prestito Obbligazionario non utilizzata dall'Emittente ai sensi dell'Articolo 5 (*Utilizzo dei Proventi*) entro la Data di Utilizzo Finale.

"**Prestito Obbligazionario**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 1.1 (*Ammontare complessivo del Prestito Obbligazionario*).

"Principi Contabili" indica i Principi Contabili Italiani o gli IFRS, a seconda dell'applicazione di volta in volta fatta dall'Emittente.

"Principi Contabili Italiani" indica i principi contabili italiani generalmente accettati, come le linee guida contenute nell'articolo 2423-bis del Codice Civile, i criteri di valutazione contenuti nell'articolo 2426 del Codice Civile, interpretati conformemente ai, e integrati dai, principi contabili di volta in volta approvati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ai sensi dell'articolo 9-bis della legge dell'11 agosto 2014, n. 116.

"Rappresentante Comune" indica qualsiasi soggetto nominato quale rappresentante degli Obbligazionisti e disciplinato dagli articoli 2417 e 2418 del Codice Civile.

"Regolamento del Prestito" indica il presente regolamento del Prestito Obbligazionario.

"Regolamento Prospetto" indica il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato e che abroga la Direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata.

"Revisore Legale" indica un revisore legale o società di revisione, nominato/a o da nominare dall'Emittente ai sensi dell'articolo 2409-bis del Codice Civile in relazione alla revisione del Bilancio, iscritto/a presso il Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del Decreto Legislativo numero n. 39 del 27 gennaio 2010.

"Riorganizzazione Consentita" indica una riorganizzazione dell'assetto del Gruppo realizzata, attraverso, a seconda del caso:

- (a) una fusione tra l'Emittente e una qualsiasi Controllata a condizione che l'Emittente sia la società risultante dalla fusione e che l'entità incorporante sia, in ogni caso, solvibile al termine della fusione;
- (b) una fusione inversa tra l'Emittente e la società controllante l'Emittente a condizione che l'Emittente sia la società risultante dalla fusione e che l'entità incorporante sia, in ogni caso, solvibile al termine della fusione;
- (c) qualsiasi fusione tra società del Gruppo diverse dall'Emittente, a condizione che l'entità risultante da tale fusione sia solvibile;
- (d) compravendita e/o conferimento di partecipazioni tra l'Emittente e una qualsiasi Controllata e/o tra società del Gruppo diverse dall'Emittente a patto che l'acquirente e/o la conferitaria sia controllata al 100% da parte dell'Emittente; e
- (e) qualsiasi liquidazione o riorganizzazione di qualsiasi società del Gruppo diversa dall'Emittente a condizione che (x) i pagamenti effettuati o i beni distribuiti in conseguenza di tale liquidazione o riorganizzazione siano effettuati e/o distribuiti ad altre società del Gruppo e (y) il Gruppo sia solvibile al termine della liquidazione o riorganizzazione;

a condizione che:

- A. l'operazione sia realizzata a termini e condizioni di mercato; e
- B. ove applicabile, i proventi derivanti dall'operazione siano utilizzati nell'ordinaria attività di impresa del Gruppo.

"Sanzioni" indica qualsiasi sanzione economica o commerciale o misura restrittiva promulgata, amministrata, applicata, imposta o fatta valere dall'" Office of Foreign Assets Control" (OFAC) del

Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, da altre agenzie del Governo statunitense competenti in materia di Sanzioni, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e/o dagli Stati membri dell'Unione Europea, dal dipartimento del tesoro del Regno Unito ("Her Majesty Treasury Department for International Trade") o da qualsiasi altra autorità competente in materia di Sanzioni istituita e delegata dalle autorità di cui sopra.

"Socio di Riferimento" indica il dott. Pietro Colucci, codice fiscale CLCPTR60L21F839G, il coniuge e/o i figli.

"Soggetto Sanzionato" indica un individuo o un ente che è, ovvero è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, direttamente o indirettamente, un individuo o un ente che è oggetto o destinatario di qualsiasi Sanzione.

"Sottoscrittore" indica GROWTH MARKET BASKET BOND S.r.l., una società a responsabilità limitata con socio unico, costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), Italia, capitale sociale di Euro 10.000,00 interamente versato, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Treviso – Belluno numero 05235440269, iscritta nel registro delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia al n. 35839.0, avente a oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti, ai sensi dell'articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione.

"Tassa" indica qualsiasi tassa, dazio, imposta o onere governativo, presente o futuro, di qualsiasi natura, imposto, riscosso, raccolto, trattenuto o comminato dalla Repubblica Italiana o da qualsiasi organo politico o autorità della Repubblica Italiana (incluso ogni relativo interesse, sovrattassa, incremento e/o sanzione).

"Tasso di Interesse" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 6.1 (*Interessi corrispettivi*).

"**Testo Unico Bancario**" indica il Decreto Legislativo numero 385 del 1 settembre 1993, come di volta in volta modificato e integrato.

"**Testo Unico della Finanza**" indica il Decreto Legislativo numero 58 del 24 febbraio 1998, come di volta in volta modificato e integrato.

"Titolare di Conti Euronext Securities Milan" indica qualsiasi intermediario finanziario autorizzato, legittimato ad essere titolare di conti presso Euronext Securities Milan per conto dei propri clienti (come intermediari aderenti) e include qualsiasi banca depositaria approvata da Euroclear e Clearstream.

"Totale Attivo Tangibile" indica la differenza tra (X) la somma di tutte le voci dell'articolo 2424, paragrafo "ATTIVO" (Totale Attivo) del Codice Civile e (Y) la somma di tutte le voci dell'articolo 2424, paragrafo "ATTIVO", lettera B), voce I (Immobilizzazioni Immateriali), del Codice Civile, con riferimento all'ultimo bilancio consolidato dell'Emittente, ovvero, laddove l'Emittente non rediga il bilancio consolidato, all'ultimo bilancio individuale dell'Emittente e all'ultimo bilancio di ciascuna delle eventuali Controllate, al netto delle poste patrimoniali ed economiche infragruppo. Nel caso in cui l'Emittente rediga il Bilancio secondo gli IFRS, ai fini del calcolo del Totale Attivo

Tangibile si terrà conto delle voci del Bilancio redatto secondo gli IFRS che corrispondono alle poste di cui sopra.

"Valore Nominale Unitario" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3.1 (Denominazione).

2.2 Interpretazione

Nel presente Regolamento del Prestito, qualsiasi riferimento a:

- 2.2.1 il "controllo" di una società dovrà essere interpretato ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, nn. 1 e 2, e comma 2 del Codice Civile e "controllato" e/o "controllante" dovrà essere interpretato conseguentemente, nonché dovrà includere anche le società partecipate direttamente od indirettamente dall'Emittente i cui bilanci siano di volta in volta consolidati nel bilancio consolidato dell'Emittente ove richiesto dalla legge o dai Principi Contabili;
- 2.2.2 una "legge" dovrà essere interpretato come un riferimento a una legge, statuto, costituzione, decreto, sentenza, trattato, regolamento, direttiva o ordinanza o a qualsiasi altra misura legislativa di qualsiasi governo, sovranazionale o locale, od organizzazione legislativa o di regolamentazione;
- 2.2.3 un "soggetto" dovrà essere interpretato come un riferimento a una persona fisica, azienda, società, governo, stato o agenzia di uno stato e a un'associazione o partnership (con o senza personalità giuridica) di due o più di tali soggetti.

3 DENOMINAZIONE, PREZZO DI EMISSIONE, FORMA E REGIME DI CIRCOLAZIONE

3.1 Denominazione

Il Prestito Obbligazionario è emesso per un ammontare complessivo di Euro 8.000.000,00 e rappresentato da n. 80 obbligazioni emesse ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del Codice Civile (ciascuna, un'"Obbligazione" e, collettivamente, le "Obbligazioni") aventi un valore nominale unitario di Euro 100.000,00 cadauna (il "Valore Nominale Unitario").

3.2 Forma, titolo e regime di circolazione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni sono titoli al portatore emessi in forma dematerializzata e accentrati presso Euronext Securities Milan, saranno rappresentati da, e la titolarità degli stessi sarà trasferita e indicata attraverso, sistemi di registrazione contabile in conformità alle previsioni (i) degli articoli 83-bis e seguenti del Testo Unico della Finanza, e (ii) del regolamento adottato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB con provvedimento del 13 agosto 2018, come di volta in volta modificato e integrato. Nessun documento cartaceo verrà emesso in relazione alle Obbligazioni.

- 3.3 Restrizioni alla trasferibilità e circolazione delle Obbligazioni
- 3.3.1 Le Obbligazioni sono riservate esclusivamente alla sottoscrizione da parte di Investitori Qualificati.
- 3.3.2 In caso di successiva circolazione, le Obbligazioni possono essere esclusivamente

trasferite a, e detenute da, soggetti che siano Investitori Qualificati.

- 3.3.3 Le Obbligazioni, inoltre, non sono state, né saranno, registrate ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita. Fermo restando quanto precede, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni potrà avere corso solo (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni, ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.
- 3.3.4 Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto d'offerta ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento Prospetto, dell'articolo 100 del Testo Unico della Finanza e dell'articolo 34-ter del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (come di volta in volta modificato).
- 3.3.5 Fermo restando quanto precede, le Obbligazioni non possono essere offerte o vendute, direttamente o indirettamente, in alcun paese o giurisdizione, salvo il caso in cui l'offerta o la vendita risultino essere realizzate in conformità ad ogni legge, ordinanza, norma o regolamento applicabile.

3.4 Prezzo di emissione

Le Obbligazioni sono emesse a un prezzo di emissione pari al 100% del relativo Valore Nominale Unitario, ossia al prezzo di Euro 100.000,00 cadauna.

4 STATUS

4.1 Status delle Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non subordinate e non garantite dell'Emittente, che concorrono in ogni momento *pari passu* tra loro e almeno *pari passu* con tutte le altre presenti e future obbligazioni incondizionate, non subordinate e non garantite dell'Emittente, a eccezione delle obbligazioni che possano essere preferite ai sensi di legge aventi natura imperativa e di applicazione generale.

4.2 Obbligazioni unicamente dell'Emittente

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni unicamente dell'Emittente e non sono obbligazioni di, o garantite da, qualsiasi altro soggetto facente parte del Gruppo né dai soci diretti o indiretti dell'Emittente.

5 UTILIZZO DEI PROVENTI

L'Emittente si impegna a utilizzare, entro la Data di Utilizzo Finale, i proventi netti derivanti dall'emissione del Prestito Obbligazionario a supporto di nuove iniziative per la crescita dell'Emittente in Italia, così come previste nell'ambito del *business plan* dell'Emittente per il periodo 2022 - 2024 e come dettagliatamente descritte all'interno dell'Allegato C. Resta inteso che

è escluso l'utilizzo dei proventi ai fini di rifinanziamento, fatto salvo il caso di progetti già attuati, nei limiti dei progetti previsti nell'ambito del *business plan*, a patto che siano stati conclusi in data non antecedente al 30 aprile2022.

In ogni caso, l'Emittente si impegna a non finanziare le iniziative di cui all'Allegato C con fondi ulteriori e diversi da quelli derivanti dal Prestito Obbligazionario, fatta eccezione per gli investimenti, ove presenti, il cui importo sia superiore ad Euro 8.000.000,00.

Fermo restando quanto precede, resta inteso che gli Obbligazionisti, anche per il tramite di agenti all'uopo incaricati quali il *servicer*, non saranno in alcun caso tenuti a verificare l'effettivo utilizzo (né l'eventuale utilizzo nel rispetto di quanto specificato all'interno dell'Allegato C) dei proventi netti derivanti dall'emissione del Prestito Obbligazionario da parte dell'Emittente.

6 INTERESSI

6.1 Interessi corrispettivi

Su ciascuna Obbligazione matureranno, su base giornaliera, interessi (gli "Interessi") a partire dalla Data di Emissione (inclusa) fino alla Data di Scadenza (esclusa) ovvero, se precedente, sino alla data (esclusa) in cui le Obbligazioni siano state integralmente rimborsate, al tasso fisso nominale annuo lordo del 5,21% (il "Tasso di Interesse").

6.2 Date di Pagamento e Periodo di Interessi

Gli Interessi sono pagabili in Euro in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento in relazione al Periodo di Interessi che termina a tale Data di Pagamento. La prima Data di Pagamento è la Data di Pagamento che cade il 21 aprile 2023 in relazione al Periodo di Interessi Iniziale.

6.3 Calcolo dell'Importo a Titolo di Interesse

L'importo in Euro (l'"Importo a Titolo di Interesse") pagabile a titolo di Interessi su ciascuna Obbligazione ad ogni Data di Pagamento sarà calcolato dall'Agente per il Pagamento a ciascuna Data di Calcolo moltiplicando il Tasso di Interesse per il corrispondente Importo Capitale da Rimborsare di ciascuna Obbligazione alla Data di Pagamento che cade all'inizio di tale Periodo di Interessi (o, nel caso del Periodo di Interessi Iniziale, alla Data di Emissione) e poi moltiplicando l'importo così ottenuto per il numero di giorni effettivi del relativo Periodo di Interessi e dividendo per il numero di giorni dell'anno di riferimento, secondo la convenzione Actual/Actual(ICMA) unadjusted, come intesa nella prassi di mercato.

Le Obbligazioni cesseranno di maturare interessi alla Data di Scadenza.

L'Importo a Titolo di Interesse di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (fino a 0,005 arrotondati al centesimo di Euro inferiore, oltre 0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore). In relazione a ciascuna Data di Pagamento che cade in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, qualsiasi pagamento dovuto a tale Data di Pagamento sarà posticipato al giorno successivo che sia un Giorno Lavorativo, alla predetta data, senza che ciò comporti il riconoscimento di ulteriori Interessi ai titolari delle Obbligazioni e/o lo spostamento delle successive Date di Pagamento Interessi.

6.4 Interessi di mora

Su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute dall'Emittente sulle Obbligazioni e non pagate ai sensi del presente Regolamento del Prestito sono dovuti interessi di mora ad un tasso annuo pari al Tasso di Interesse, annualizzato su base Actual/Actual (ICMA) *unadjusted* e maggiorato del 2,00%. Gli Interessi di mora saranno calcolati su base numero di giorni a partire dal giorno in cui tali somme sono dovute al giorno dell'effettivo pagamento e senza necessità di preavviso da parte del creditore, diviso per il numero effettivo di giorni previsti nell'anno secondo la convenzione Actual/Actual(ICMA) *unadjusted*, come intesa nella prassi di mercato.

6.5 Disposizioni in materia di usura

Qualora la remunerazione complessiva dovuta dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni dovesse eccedere il limite massimo consentito dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108 ("Disposizioni in materia di usura") come successivamente modificata e/o integrata, tale importo si intenderà automaticamente ridotto entro il limite massimo tempo per tempo consentito dalla citata normativa.

6.6 Notifica dell'Importo a Titolo di Interesse e Data di Pagamento

Non appena possibile (e in ogni caso non più tardi della chiusura dell'attività lavorativa nella relativa Data di Calcolo), l'Emittente (o l'Agente per il Pagamento per suo conto) farà sì che:

- 6.6.1 l'Importo a Titolo di Interesse per ciascuna Obbligazione con riferimento al relativo Periodo di Interessi; e
- 6.6.2 la Data di Pagamento relativa a ciascuno di tale Importo a Titolo di Interesse,

siano notificati a Euronext Securities Milan e agli agenti all'uopo incaricati dagli Obbligazionisti quali il servicer.

7 RIMBORSO

Salvo il caso di rimborso anticipato secondo quanto previsto dall'Articolo 8 (*Rimborso anticipato a opzione dell'Emittente per ragioni fiscali (Tax Call)*), Articolo 9 (*Rimborsi anticipati obbligatori*) o dall'Articolo 13.3 (*Conseguenze della consegna di una Comunicazione di Evento Rilevante*), l'Emittente dovrà rimborsare le Obbligazioni alla pari, più ogni altro interesse maturato ma non pagato (ivi inclusi gli eventuali interessi di mora), a rate secondo il seguente piano di ammortamento (il "**Piano di Ammortamento**"), fermo restando che qualsiasi importo in linea capitale non ancora rimborsato alla Data di Scadenza dovrà essere integralmente rimborsato dall'Emittente a tale data:

PIANO DI AMMORTAMENTO

Quota Data di capitale pagamento (€)	Rimborso Debito fine Capitale periodo (€) cumulato (%)
--	---

29/11/2022	-	8,000,000.00	
21/04/2023	-	8,000,000.00	0.00%
21/10/2023	-	8,000,000.00	0.00%
21/04/2024	800,000.00	7,200,000.00	10.00%
21/10/2024	800,000.00	6,400,000.00	20.00%
21/04/2025	800,000.00	5,600,000.00	30.00%
21/10/2025	800,000.00	4,800,000.00	40.00%
21/04/2026	800,000.00	4,000,000.00	50.00%
21/10/2026	800,000.00	3,200,000.00	60.00%
21/04/2027	800,000.00	2,400,000.00	70.00%
21/10/2027	800,000.00	1,600,000.00	80.00%
21/04/2028	800,000.00	800,000.00	90.00%
21/10/2028	800,000.00	-	100.00%

Qualora una data di rimborso di cui al Piano di Ammortamento cada in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al giorno successivo che sia un Giorno Lavorativo, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo a titolo di capitale agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di rimborso di cui al Piano di Ammortamento.

8 RIMBORSO ANTICIPATO A OPZIONE DELL'EMITTENTE PER RAGIONI FISCALI (TAX CALL)

L'Emittente avrà la facoltà di rimborsare (in tutto ma non in parte) le Obbligazioni ad un prezzo pari al 100% (cento per cento) dell'Importo Capitale da Rimborsare, unitamente agli Interessi maturati e non pagati e agli eventuali interessi di mora, a ciascuna Data di Pagamento che cade successivamente alla data di imposizione di qualsiasi ritenuta o deduzione a titolo di imposta in relazione a un qualsiasi pagamento da effettuarsi da parte dell'Emittente ai sensi del Prestito Obbligazionario (salvo il caso in cui la ritenuta o deduzione derivi dall'applicazione del Decreto 239) a condizione che l'Emittente (i) abbia dato comunicazione irrevocabile agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune (ove nominato) in conformità all'Articolo 18 (Comunicazioni) con un preavviso di 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Pagamento, e abbia fornito agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune (ove nominato), (ii) unitamente a tale preavviso, evidenza di non poter evitare tale deduzione o ritenuta e (iii) evidenza, ad una data non antecedente 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della relativa data di rimborso, della sussistenza di fondi disponibili per adempiere alle obbligazioni di pagamento derivanti dall'esercizio dell'opzione di rimborso anticipato in discorso, fermo restando che la sussistenza dei fondi disponibili dovrà permanere fino alla relativa data di rimborso.

9 RIMBORSI ANTICIPATI OBBLIGATORI

9.1 Rimborso anticipato obbligatorio

Al verificarsi di un Evento di Cambio di Controllo, ciascun Obbligazionista avrà diritto di richiedere all'Emittente di rimborsare in via anticipata tutte le Obbligazioni dallo stesso detenute e l'Emittente sarà obbligato al rimborso. La richiesta di rimborso anticipato dovrà essere inviata secondo le modalità previste all'Articolo 18 (Comunicazioni) che segue entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data in cui l'Emittente abbia comunicato, ai sensi del successivo Articolo 18 (Comunicazioni), il verificarsi dell'Evento di Cambio di Controllo. Le Obbligazioni oggetto della richiesta di rimborso anticipato dovranno essere acquistate o rimborsate a un prezzo pari al 100% (cento per cento) dell'Importo Capitale da Rimborsare entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla ricezione dell'Emittente della richiesta di riacquisto o rimborso anticipato, unitamente agli Interessi maturati e non corrisposti sino alla data di riacquisto o rimborso e agli eventuali interessi di mora, ma senza ulteriori penali o indennizzi a carico dell'Emittente.

9.2 Rimborso anticipato obbligatorio in caso di mancato utilizzo dei proventi entro la Data di Utilizzo Finale

Fermo restando quanto previsto all'Articolo 5 (*Utilizzo dei proventi*) ed all'Articolo 13.1.2 (*Utilizzo difforme dei proventi*), nel caso in cui l'utilizzo dei proventi netti derivanti dall'emissione del Prestito Obbligazionario – pur effettuato in conformità all'Articolo 5 (*Utilizzo dei proventi*) – non avvenga in tutto o in parte entro la Data di Utilizzo Finale, l'Emittente sarà tenuto a rimborsare in via anticipata le Obbligazioni per un importo nominale pari al 100% (cento per cento) della Porzione Non Utilizzata prontamente ed in ogni caso entro 24 (ventiquattro) mesi dalla Data di Utilizzo Finale unitamente agli Interessi maturati e non corrisposti sino alla data di rimborso e agli eventuali interessi di mora, ma senza ulteriori penali o indennizzi a carico dell'Emittente, in tal caso l'importo in linea capitale dovuto ad ogni Data di Pagamento successiva a tale rimborso

ai sensi del Piano di Ammortamento verrà ridotto proporzionalmente per una percentuale pari al rapporto tra la Porzione Non Utilizzata e il valore nominale del Bond alla Data di Emissione.

10 IMPEGNI

- 10.1 Impegni finanziari
- 10.1.1 L'Emittente si impegna a rispettare i seguenti parametri finanziari a partire dall'anno 2022 e fino alla Data di Scadenza:
 - (a) il Leverage Ratio non dovrà essere maggiore di, per ciascuno degli anni fiscali di cui alla seguente tabella, del rapporto indicato nella corrispondente tabella della colonna stessa;

2022	2023	2024	2025	2026	2027 e seguenti
2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

e

(b) il Gearing Ratio non dovrà essere maggiore, per ciascuno degli anni fiscali di cui alla seguente tabella, del rapporto indicato nella corrispondente colonna della tabella stessa,

2022	2023	2024	2025	2026	2027 e seguenti
1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

(ciascuno, un "Parametro Finanziario" e, collettivamente, i "Parametri Finanziari").

I Parametri Finanziari saranno verificati con riferimento a ciascuna Data di Verifica sulla base dei dati contenuti nel Bilancio o, a seconda del caso, nella relazione semestrale, trasmessi ai sensi dell'Articolo 10.2.1 lettera (a) e lettera (b) (*Impegni informativi*), salvo quanto di seguito indicato. Nel caso in cui sia stata realizzata un'acquisizione ai sensi dell'Articolo 10.3.14 (*Impegni ulteriori*) che segue, i Parametri Finanziari relativi al Periodo di Riferimento in cui è avvenuta l'acquisizione, saranno verificati sulla base dei dati contenuti in un bilancio o in una relazione semestrale *pro forma* assumendo che l'acquisizione sia avvenuta il primo giorno del Periodo di Riferimento in cui è stata realizzata.

10.2 Impegni informativi

- 10.2.1 Per l'intera durata del Prestito Obbligazionario, nel rispetto della normativa *market abuse*, l'Emittente dovrà mettere a disposizione degli Obbligazionisti e del Rappresentante Comune (ove nominato):
 - (a) entro 10 (dieci) giorni successivi alla relativa data di approvazione e in ogni caso entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'Esercizio Finanziario di riferimento, il Bilancio, redatto con chiarezza e in modo da rappresentare in

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione dell'organo amministrativo e dalla relazione del collegio sindacale e certificato dal Revisore Legale;

- (b) entro 10 (dieci) giorni successivi alla relativa data di approvazione e in ogni caso entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura del relativo semestre di riferimento, la relazione semestrale, redatta con chiarezza e in modo da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione dell'organo amministrativo e certificato dal Revisore Legale; [
- (c) unitamente al Bilancio e alla relazione semestrale di cui rispettivamente alla precedente lettera (a) e (b), un certificato di conformità sottoscritto da un legale rappresentante e dal direttore finanziario (chief financial officer) dell'Emittente attestante nella forma di cui all'Allegato B (Certificato di Conformità) (i) il rispetto da parte dell'Emittente dei Parametri Finanziari e fornendo prova di tale rispetto e dei relativi calcoli; (ii) il rispetto di quanto previsto all'Articolo 10.3 (Impegni ulteriori) e fornendo prova di tale rispetto e dei relativi calcoli con dettaglio delle singole voci che sottendono ai calcoli; e (iii) un elenco aggiornato delle Controllate (laddove esistenti);
- (d) entro 10 (dieci) giorni successivi alla relativa data di approvazione e in ogni caso entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura del relativo esercizio finanziario di riferimento, il bilancio annuale d'esercizio di ciascuna Controllata, redatto con chiarezza e in modo da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione dell'organo amministrativo e dalla relazione del collegio sindacale se disponibili;
- (e) entro 60 (sessanta) giorni da ciascuna Data di Verifica, (i) copia delle risultanze della Centrale Rischi degli ultimi 6 (sei) mesi relativa all'Emittente così come prodotta da Banca d'Italia; e
- (f) non appena ne venga a conoscenza, informazioni relative a ogni contenzioso, arbitrato, procedimento amministrativo, tributario e/o di qualsiasi altra natura in atto, minacciato per iscritto o pendente nei propri confronti, e che potrebbe, qualora si concluda con esito sfavorevole, determinare un Evento Sostanzialmente Pregiudizievole.
- 10.2.2 Per l'intera durata del Prestito Obbligazionario, nel rispetto della normativa *market abuse*, l'Emittente dovrà comunicare agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune (ove nominato) (i) il verificarsi di qualsiasi Evento Rilevante (e le eventuali misure intraprese per porvi rimedio) o di qualsiasi Evento di Cambio di Controllo non appena venga a conoscenza del verificarsi degli stessi nonché (ii) ogni altro evento che possa divenire, con il passare del tempo o altrimenti, un Evento Sostanzialmente Pregiudizievole.

- 10.2.3 Per l'intera durata del Prestito Obbligazionario, nel rispetto della normativa *market abuse*, l'Emittente dovrà fornire agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune (ove nominato) tutte le informazioni e/o modifiche o aggiornamenti delle informazioni rese al mercato in relazione all'Emittente, anche mediante inoltro della comunicazione fatta al mercato.
- Alla data prevista dal paragrafo 10.2.1 (e) di cui sopra, l'Emittente dovrà fornire agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune (ove nominato) un rendiconto periodico sull'utilizzo dei proventi del Prestito Obbligazionario, in conformità con quanto previsto ai sensi dell'Articolo 5 (*Utilizzo dei Proventi*).

10.3 Impegni ulteriori

Per l'intera durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna:

- a ottenere tempestivamente, rispettare e fare quanto necessario per mantenere in vigore ed efficace, e a fare in modo che, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, ciascuna Controllata ottenga nei tempi previsti dalla legge o impartiti dalle competenti autorità, rispetti e faccia quanto necessario per mantenere in vigore ed efficace, ogni autorizzazione, permesso, licenza o altro titolo richiesto per lo svolgimento della propria attività di impresa da qualsiasi legge o regolamento applicabile e per assicurare la legalità, la validità, l'azionabilità o ammissibilità in giudizio delle Obbligazioni, provvedendo a comunicare tempestivamente agli Obbligazionisti il ricorrere di qualsiasi circostanza che possa costituire il presupposto di violazioni sostanziali di tali leggi;
- (a) a non violare nello svolgimento dell'ordinaria attività di impresa e fare in modo che, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, nessuna Controllata violi, qualsiasi norma di legge e regolamentare in materia di corruzione e riciclaggio del denaro applicabile (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo e laddove applicabile, le previsioni di cui al decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (il "D.Lgs. 231/2001") avente a oggetto la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", come tempo per tempo in essere) e (b) a mantenere procedure interne finalizzate a prevenire la violazione di qualsiasi norma di legge, regolamento o altra previsione in materia di corruzione e riciclaggio del denaro da parte dell'Emittente e di qualsiasi Controllata;
- a osservare e far sì che, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, ciascuna Controllata osservi e i rispettivi amministratori, dirigenti e dipendenti osservino la normativa in materia di corruzione internazionale di cui alla Convenzione dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del 17 dicembre 1997 (come di volta in volta modificata e integrata) sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (la "Convenzione OCSE") e il D.Lgs. 231/2001 avente a oggetto la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", come tempo per tempo in essere;
- 10.3.4 senza pregiudizio per gli impegni di cui all'Articolo 10.3.2 e 10.3.3 che precedono, a

rispettare, e a fare in modo che, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, ciascuna Controllata rispetti, sotto ogni aspetto sostanziale tutte le leggi, regolamenti e altre normative applicabili;

- a non creare o avere in essere alcuna Garanzia Reale sui propri beni e/o sul relativo capitale sociale e/o Garanzia Personale e a fare in modo che, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, ciascuna Controllata non crei o abbia in essere alcuna Garanzia Reale sui propri beni e/o Garanzia Personale, in ogni caso a eccezione delle Garanzie Consentite;
- 10.3.6 fermo restando quanto previsto all'Articolo 10.3.5, a non concludere, e a fare in modo che, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, nessuna Controllata concluda, operazioni di vendita, cessione, trasferimento, locazione o altro atto dispositivo di beni materiali o immateriali, diverse dalle operazioni effettuate dall'Emittente e/o dalle Controllate a termini e condizioni di mercato;
- 10.3.7 fermo restando quanto previsto all'Articolo 10.3.11, a non deliberare e realizzare, e a fare in modo che, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, nessuna Controllata deliberi e realizzi, operazioni straordinarie, ad eccezione delle Operazioni Straordinarie Consentite;
- 10.3.8 fatta eccezione per le Operazioni Straordinarie Consentite, a non deliberare e realizzare, e a fare in modo che, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, nessuna Controllata deliberi e realizzi, una fusione;
- 10.3.9 a non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge e, in caso di riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi di legge, a far si che, nel rispetto dei termini di legge, venga ripristinato il capitale sociale in misura almeno pari a quello esistente alla Data di Emissione;
- a fare in modo che, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, nessuna Controllata, che non sia interamente partecipata dall'Emittente, effettui operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge e ad eccezione del caso in cui i proventi derivanti dalla riduzione del capitale sociale rimangano nelle disponibilità dell'Emittente o del Gruppo per l'attività d'impresa;
- 10.3.11 (a) a non procedere alla costituzione, e a fare in modo che, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, nessuna Controllata proceda alla costituzione, di patrimoni destinati in via esclusiva a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis del Codice Civile, e (b) a non richiedere, e a fare in modo che, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, nessuna Controllata richieda, finanziamenti destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-decies del Codice Civile;
- a non apportare alcun cambiamento sostanziale alla natura generale dell'attività principale dell'Emittente e/o delle Controllate rispetto a quella perseguita alla Data di Emissione. Ai fini del presente Articolo 10.3.12, per "cambiamento sostanziale" si intende un cambiamento dell'attività principale dell'Emittente e/o delle Controllate che rappresenti due terzi o più dei ricavi consolidati dell'Emittente ovvero dei ricavi

aggregati dell'Emittente e delle Controllate, calcolati al netto delle poste patrimoniali vantate dall'Emittente nei confronti delle Controllate;

- a non (i) distribuire oltre il 30% degli utili di esercizio e/o riserve disponibili e distribuibili, (ii) distribuire riserve e/o dividendi straordinari (iii) acquistare azioni o quote proprie (a seconda del caso), (iv) pagare interessi e/o oneri o costi derivanti da qualsiasi Indebitamento Subordinato, (v) versare o consentire a qualsivoglia membro del Gruppo di versare o corrispondere commissioni di gestione o di consulenza o altri importi di qualsivoglia tipo nei confronti degli azionisti dell'Emittente o su ordine degli stessi (ciascuno di essi, un "Pagamento Rilevante"), qualora i Parametri Finanziari previsti dall'Articolo 10.1 (Impegni finanziari) del presente Regolamento del Prestito alla Data di Verifica immediatamente precedente non risultino puntualmente rispettati dall'Emittente e non sia stato ottenuto un waiver dei Parametri Finanziari;
- 10.3.14 a non acquistare alcuna società, partecipazione, azienda o ramo d'azienda salvo che siano rispettate le seguenti condizioni: (a) l'acquisizione sia effettuata da parte dell'Emittente a termini e condizioni di mercato; (b) l'acquisizione abbia a oggetto partecipazioni in società di capitali ovvero aziende o rami d'azienda di società di capitali italiane o straniere; (c) il patrimonio netto della società oggetto di acquisizione (calcolato secondo i criteri di cui alla definizione di Patrimonio Netto) non ecceda il 100% (cento per cento) del Patrimonio Netto del Gruppo, così come calcolato con riferimento all'ultimo Bilancio; (d) l'attività svolta dalla società, azienda o ramo d'azienda oggetto di acquisizione rientri nella, o sia comunque strumentale alla, attività di impresa svolta dal Gruppo; e (e) l'Emittente trasmetta agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune (ove nominato) un certificato sottoscritto dal proprio rappresentante legale e dal proprio direttore finanziario (chief financial officer) attestante che (X) non si sia verificato e non sia in corso alcun Evento Rilevante o Evento di Cambio di Controllo alla relativa data del closing dell'acquisizione, (Y) non si verificherà alcun Evento Rilevante o Evento di Cambio di Controllo in conseguenza dell'acquisizione e (Z) alla data della relativa acquisizione, siano rispettati i Parametri Finanziari applicabili alla data dell'ultimo certificato di conformità reso ai sensi dell'Articolo 10.2.1 lettera (c) (Impegni informativi), e ricalcolati pro forma assumendo che la relativa acquisizione sia avvenuta il primo giorno dell'Esercizio Finanziario cui il certificato di conformità sub (Z) si riferisce, al fine di riflettere nel calcolo l'impatto dell'acquisizione che si intende effettuare;
- a non concludere, e a fare in modo che, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, nessuna Controllata concluda, alcun accordo avente a oggetto l'assunzione di Indebitamento contenente parametri finanziari, impegni e/o eventi rilevanti che siano equiparabili ai Parametri Finanziari, impegni e/o Eventi Rilevanti inclusi nel presente Regolamento del Prestito e che siano più protettivi per il relativo creditore, salvo il caso in cui l'Emittente o la relativa Controllata intraprenda ogni e qualunque azione necessaria ad assicurare che il presente Regolamento del Prestito sia modificato al fine di prevedere che il Prestito Obbligazionario sia assistito da previsioni equivalenti;
- 10.3.16 a non concedere, e a fare in modo che, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, nessuna Controllata conceda, qualsiasi forma di finanziamento, indipendentemente, tra

l'altro, dalla forma tecnica con cui il medesimo sia concesso, dalla qualificazione del rapporto effettuata dalle parti, dalle modalità di rimborso e dalla durata dello stesso, a soggetti terzi che non siano parte del Gruppo, fermo restando che i finanziamenti eventualmente concessi alle società del Gruppo dovranno essere concessi a termini e condizioni di mercato;

- 10.3.17 a mantenere i Bilanci certificati dal Revisore Legale o, qualora i Bilanci non siano già certificati, a impegnarsi a nominare e far certificare i Bilanci da un Revisore Legale entro la chiusura dell'Esercizio Finanziario successivo alla Data di Emissione e a mantenerli certificati per tutta la durata del Prestito Obbligazionario;
- 10.3.18 a garantire che le obbligazioni di pagamento dell'Emittente derivanti dal Prestito Obbligazionario siano e saranno in ogni momento nel diritto di pagamento di grado almeno pari rispetto a tutte le altre obbligazioni chirografarie e non subordinate, attuali e future, dell'Emittente, salvo per quelle obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate ai sensi di disposizioni normative inderogabili e di portata generale;
- 10.3.19 a mantenere in essere il modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/2001 avente a oggetto la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", come tempo per tempo in essere (il "Modello 231");
- 10.3.20 a non trasferire la propria sede sociale, né il proprio centro degli interessi principali ai sensi del Regolamento UE n. 2015/848, al di fuori del territorio della Repubblica Italiana;
- 10.3.21 a fornire agli Obbligazionisti, qualora da essi richiesto anche via *email*, tutta la documentazione ragionevolmente richiesta per consentire la verifica del rispetto dei termini del Prestito Obbligazionario;
- 10.3.22 a non apportare modifiche allo statuto sociale dell'Emittente che possano essere pregiudizievoli per i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti; e
- 10.3.23 nell'ipotesi di adozione di Principi Contabili differenti dai principi contabili in base ai quali i Bilanci sono redatti alla Data di Emissione, a negoziare in buona fede e concordare con gli Obbligazionisti e il Rappresentante Comune (ove nominato) le modifiche ai Parametri Finanziari e/o alle relative definizioni che si rendano necessarie e/o opportune al fine di evitare che il mutamento dei Principi Contabili comporti una variazione dei limiti sottesi ai Parametri Finanziari originariamente concordati (anche ai fini di quanto previsto agli Articoli 10.3.13 e 10.3.14 che precedono).
- 10.3.24 a:
 - (a) non compiere, e a far sì che ciascuna Controllata, i propri amministratori o direttori e quelli di ciascuna Controllata, alcuna società partecipata da o collegata all'Emittente e alcun dipendente o agente dell'Emittente non vengano coinvolti in, qualsiasi attività o non tengano una qualsiasi condotta che potrebbe violare qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di anticorruzione o antiriciclaggio in qualsiasi giurisdizione applicabile e l'Emittente si impegna

altresì a continuare ad adottare e mantenere delle politiche e procedure che abbiano quale scopo quello di prevenire la violazione di tali leggi, regolamenti e norme applicabili;

- (b) senza pregiudizio per quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, come successivamente modificato e integrato, non diventare e a far sì che ciascuna Controllata, i propri amministratori o direttori e quelli di ciascuna Controllata, alcuna società partecipata da o collegata all'Emittente e alcun dipendente o agente dell'Emittente non (i) diventino Soggetti Sanzionati o (ii) vengano localizzati, costituiti o residenti in un Paese Sanzionato;
- (c) non prestare, trasmettere o comunque rendere disponibili i proventi netti derivanti dall'emissione del Prestito Obbligazionario direttamente o indirettamente a soggetti (persone fisiche o giuridiche) che siano Soggetti Sanzionati; e
- (d) non utilizzare, direttamente od indirettamente, i proventi derivanti dal Prestito Obbligazionario al fine di finanziare Soggetti Sanzionati e/o Paesi Sanzionati, né per finanziare attività di un soggetto organizzato, operante o residente in un Paese Sanzionato, né in qualsiasi altro modo che integri una violazione delle Sanzioni da parte di qualsiasi persona.

11 PAGAMENTI, AGENTE PER IL PAGAMENTO E BANCA AGENTE

11.1 Agente per il Pagamento

I calcoli e le determinazioni dell'Agente per il Pagamento saranno effettuati secondo il presente Regolamento del Prestito e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti e dell'Emittente.

11.2 Banca Agente

Il pagamento di ogni ammontare a qualsiasi titolo dovuto dall'Emittente in relazione al Prestito Obbligazionario ai sensi del presente Regolamento del Prestito sarà effettuato dalla Banca Agente, per conto dell'Emittente, per il tramite dei Titolari di Conti Euronext Securities Milan sui cui conti le Obbligazioni sono depositate e, successivamente, sarà accreditato da parte di tali Titolari di Conti Euronext Securities Milan dai sopra menzionati conti sui conti del beneficiario di quelle Obbligazioni ovvero attraverso Euroclear e Clearstream sui conti con Euroclear e Clearstream del beneficiario di quelle Obbligazioni, il tutto nel rispetto delle regole e procedure di Euronext Securities Milan, Euroclear o Clearstream, a seconda del caso.

11.3 Pagamenti assoggettati alle leggi fiscali

Tutti i pagamenti relativi al Prestito Obbligazionario sono, in ogni caso, soggetti a ogni legge o regolamento di natura fiscale. Nessuna commissione o spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

12 TASSAZIONE

12.1 Pagamenti liberi da Tasse

Tutti i pagamenti relativi al Prestito Obbligazionario saranno effettuati al netto di, e senza alcuna ritenuta o deduzione dovuta a Tasse e imposte, riscosse, ricevute, trattenute o comminate da ogni legge applicabile, salvo che l'Emittente o la Banca Agente siano tenuti all'applicazione di una qualsiasi Deduzione Fiscale ai sensi di legge.

12.2 Deduzione Decreto 239

A seguito dell'imposizione di una Deduzione Decreto 239, né l'Emittente né alcun altro soggetto sarà tenuto a corrispondere agli Obbligazionisti alcun importo aggiuntivo.

12.3 Pagamenti lordi

A seguito dell'imposizione di una qualsiasi deduzione fiscale (ad eccezione di una deduzione decreto 239), l'ammontare del pagamento dovuto dall'Emittente alla relativa Data di Pagamento sarà aumentato di un ammontare tale da mantenere (a seguito dell'imposizione della relativa deduzione fiscale) l'importo del pagamento uguale a quello che sarebbe stato dovuto se nessuna Deduzione Fiscale si fosse verificata.

13 EVENTI RILEVANTI

13.1 Eventi Rilevanti

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un Evento Rilevante.

13.1.1 Mancato pagamento

Il mancato pagamento (in tutto o in parte) da parte dell'Emittente, alle relative scadenze previste dal presente Regolamento del Prestito, di qualsiasi importo dovuto a titolo di Interessi e/o capitale in relazione al Prestito Obbligazionario, a condizione che tale inadempimento non sia rimediato entro un periodo di 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data in cui tale importo era dovuto ed esigibile.

13.1.2 *Utilizzo difforme dei proventi*

L'utilizzo dei proventi netti derivanti dall'emissione del Prestito Obbligazionario per usi diversi da quelli previsti dall'Articolo 5 (*Utilizzo dei proventi*) del presente Regolamento del Prestito (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il rimborso di Indebitamento esistente di natura finanziaria dell'Emittente e/o di Gruppo).

13.1.3 Cross Default

In relazione a qualsiasi Indebitamento dell'Emittente (diverso da quello derivante dal Prestito Obbligazionario) e/o di qualsiasi Controllata, il verificarsi di una delle seguenti circostanze: (i) tutto o parte dell'Indebitamento diventi dovuto ed esigibile precedentemente alla data di scadenza prestabilita in ragione di qualsiasi evento di inadempimento, decadenza, recesso (in qualunque modo definito nella relativa documentazione); o (ii) il mancato pagamento di qualsiasi importo nel momento in cui tale importo sia dovuto, o, a seconda del caso, entro l'eventuale periodo di grazia

applicabile, a condizione che l'ammontare totale dell'Indebitamento in relazione al quale uno o più degli eventi menzionati nel presente paragrafo si sia verificato sia pari a, o superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

13.1.4 Cessazione dell'attività

L'Emittente e/o qualunque Controllata cessi lo svolgimento, per intero o per una parte sostanziale, della propria attività imprenditoriale (salvo il caso di Riorganizzazione Consentita). Ai fini di cui al presente Articolo 13.1.4, "parte sostanziale della propria attività imprenditoriale" indica una ipotesi di cessazione dell'attività imprenditoriale dell'Emittente e/o delle Controllate che determini una riduzione dei ricavi consolidati ovvero dei ricavi aggregati dell'Emittente e delle Controllate, calcolati al netto delle poste patrimoniali vantate dall'Emittente nei confronti delle Controllate, per un importo pari o superiore a un terzo.

13.1.5 Mancato rispetto dei Parametri Finanziari

Il mancato rispetto da parte dell'Emittente anche di uno solo dei Parametri Finanziari, salvo il caso in cui:

- (a) entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dell'ultimo certificato di conformità ai sensi dell'Articolo 10.2.1 lettera (c) (*Impegni informativi*) da cui emerga tale mancato rispetto, i soci dell'Emittente abbiano apportato in fondi immediatamente disponibili, gli importi necessari per tornare a rispettare il/i Parametro/i Finanziario/i violato/i, nella forma di:
 - (i) aumenti di capitale dell'Emittente da liberarsi immediatamente e integralmente in denaro o tramite conferimento in natura di strumenti finanziari di pronta liquidabilità;
 - (ii) versamenti di denaro a fondo perduto; o
 - (iii) ogni altra tipologia di apporto di denaro, in qualsiasi forma effettuata, che non determini il sorgere, in capo a tali soci dell'Emittente, del diritto di restituzione dell'importo versato *pari passu* o antergato rispetto ai diritti degli Obbligazionisti,
 - (ciascuno, un apporto di "Equity") andando a ricalcolare gli stessi deducendo l'apporto di Equity dai Debiti Finanziari Netti (l'"Equity Cure"), assumendo che l'Equity Cure sia avvenuta il primo giorno del Periodo di Riferimento in cui è stata realizzata; e
- (b) sia stata data evidenza agli Obbligazionisti dell'Equity Cure in forma e sostanza soddisfacente per gli Obbligazionisti e del rispetto dei Parametri Finanziari,

fermo restando che (i) se, a seguito di un accredito di Equity effettuato a beneficio dell'Emittente ai sensi del presente Articolo 13.1.5 (*Mancato rispetto dei Parametri Finanziari*), dovesse essere sanato il mancato rispetto di entrambi i Parametri Finanziari, tali rimedi saranno considerati come un unico Equity Cure e (ii) tale rimedio non potrà

essere esperito per più di due volte, anche non consecutive, per l'intera durata del Prestito Obbligazionario da parte dei soci dell'Emittente.

13.1.6 Inadempimento di impegni

L'Emittente non adempia a uno qualsiasi degli impegni (diversi da quelli di cui all'Articolo 10.1 (*Impegni finanziari*)) assunti ai sensi dell'Articolo 10 (*Impegni*), e, ove sanabile, tale inadempimento non sia rimediato entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui tale inadempimento si è verificato.

13.1.7 *Veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie*

Una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall'Emittente nel Contratto di Sottoscrizione sia, o risulti essere stata, non corretta o fuorviante rispetto al momento in cui è stata resa e, nel caso in cui tale circostanza sia sanabile, la stessa non sia stata rimediata entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui tale falsa dichiarazione o garanzia sia stata fornita o rilasciata.

13.1.8 Procedure esecutive

L'avvio di una o più procedure esecutive, pignoramenti, sequestri, confische o altra procedura con effetti analoghi su beni dell'Emittente o di qualsiasi Controllata per un ammontare individualmente o complessivamente pari o superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), salvo che l'Emittente fornisca agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune (ove nominato), tempestivamente e comunque entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data in cui abbia avuto notizia dell'avvio della relativa procedura, elementi atti a comprovare ragionevolmente l'infondatezza e/o la temerarietà dell'iniziativa, e comunque l'Emittente o la relativa Controllata ottenga nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi successivi all'avvio della relativa procedura il rigetto o l'archiviazione della stessa ovvero la desistenza da parte dell'istante.

13.1.9 Insolvenza

Si verifichi un Evento di Insolvenza in relazione all'Emittente e/o a una Controllata.

13.1.10 Inefficacia, invalidità o illegittimità

Sopravvenuta inefficacia, invalidità o illegittimità di una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall'Emittente ai sensi del, o in relazione al, Prestito Obbligazionario a causa dell'emanazione, promulgazione, esecuzione o ratifica di qualsiasi modifica o emendamento a qualsiasi legge, norma o regolamento (o nell'applicazione o interpretazione ufficiale di qualsiasi legge, norma o regolamento) che si verifichi dopo la Data di Emissione.

13.1.11 Sentenze e altri provvedimenti

Senza pregiudizio per quanto previsto all'Articolo 13.1.3 (*Cross default*) che precede, l'adozione nei confronti dell'Emittente e/o di qualsiasi Controllata di una sentenza, ordinanza, decreto, ordine o altro provvedimento di natura giudiziaria, anche solo provvisoriamente esecutivo, che possa (i) determinare un Evento Sostanzialmente

Pregiudizievole, e/o (ii) condannare l'Emittente o qualsiasi Controllata al pagamento di un importo che ecceda, individualmente o complessivamente, Euro 500.000,00 (o l'importo equivalente in altra valuta) e tale sentenza, ordinanza, decreto, ordine o provvedimento continui a essere ineseguito per un periodo di 30 giorni dopo il relativo giorno di emanazione o, se successiva, la data specificata nel relativo provvedimento per il pagamento, fatta salva l'ipotesi in cui (e per tutto il tempo in cui) l'efficacia esecutiva di tale provvedimento sia stata sospesa.

13.1.12 Mancata certificazione dei documenti contabili

Il Revisore Legale non abbia provveduto alla certificazione del Bilancio per impossibilità di svolgere una valutazione, o abbia espresso un giudizio negativo o un giudizio con rilievi sostanzialmente rilevanti che non consentano al Revisore Legale di procedere alla certificazione.

13.1.13 Controllo da parte di un Soggetto Sanzionato

Il controllo dell'Emittente ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n.1 del Codice Civile, sia detenuto direttamente o indirettamente, da uno o più Soggetti Sanzionati.

13.1.14 Evento Sostanzialmente Pregiudizievole

Si verifichi un Evento Sostanzialmente Pregiudizievole.

13.1.15 Delisting

L'Emittente cessi di essere una società con azioni ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth.

13.1.16 Perdita delle autorizzazioni

L'Emittente o ciascuna Controllata cessi di disporre di ogni autorizzazione, permesso, licenza o altro titolo richiesto per lo svolgimento della propria attività di impresa da qualsiasi legge o regolamento applicabile e per assicurare la legalità, la validità, l'azionabilità o ammissibilità in giudizio delle Obbligazioni.

13.1.17 Cessione dei beni ai creditori

L'emittente abbia disposto una cessione dei beni ai creditori ai sensi dell'articolo 1977 del codice civile.

13.1.18 Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari

Il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare, purché tale violazione si traduca nel verificarsi di un Evento Sostanzialmente Pregiudizievole.

13.1.19 Eventi relativi al D.Lgs 231/2001

Con riferimento al D. Lgs 231/2001:

- (a) siano instaurati procedimenti a carico dell'Emittente e/o alle altre società del Gruppo per l'accertamento della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001; oppure
- (b) sia pronunciato un provvedimento di condanna in via definitiva (incluse le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p.) a carico dell'Emittente e/o delle altre società del Gruppo, ai sensi del quale l'Emittente e/o altra società del Gruppo sia stato giudicato responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- (c) siano applicate, nei confronti dell'Emittente e/o delle altre società del Gruppo le misure interdittive, anche di tipo cautelare, ai sensi del D.Lgs. 231/2001

13.1.20 Sanzioni

L'Emittente o altra società del Gruppo o i loro rispettivi amministratori, dirigenti, collaboratori, agenti o dipendenti:

- (a) abbia agito in violazione delle Sanzioni;
- (b) venga a qualificarsi come Soggetto Sanzionato o agisca per conto di Soggetti Sanzionati;
- (c) venga a qualificarsi come un individuo od un ente che sia, o sia posseduto o controllato da o agisca per conto di, individui o enti che sono localizzati, costituiti o residenti in un Paese Sanzionato.

13.1.21 Garanzia Autonoma a Prima Richiesta

Il verificarsi di qualsiasi evento in conseguenza del quale ciascuna Garanzia Autonoma a Prima Richiesta cessi di essere valida e/o escutibile e/o efficace ovvero di qualsiasi

inadempimento delle previsioni della relativa Garanzia Autonoma a Prima Richiesta da parte del relativo Garante.

13.2 Consegna di una Comunicazione di Evento Rilevante

Qualora si verifichi un Evento Rilevante ai sensi dell'Articolo 13.1 (*Eventi Rilevanti*), gli Obbligazionisti potranno richiedere il rimborso anticipato, integrale ma non parziale, delle Obbligazioni. A tal fine, il Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero il soggetto designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti, o in caso di inerzia di questi ultimi, ciascun Obbligazionista dovrà consegnare all'Emittente una comunicazione di evento rilevante (una "Comunicazione di Evento Rilevante").

13.3 Conseguenze della consegna di una Comunicazione di Evento Rilevante

A seguito della consegna di una Comunicazione di Evento Rilevante, tutti i pagamenti a titolo di capitale, interessi e altro ammontare dovuti dall'Emittente in relazione al Prestito Obbligazionario diventeranno immediatamente dovuti ed esigibili, senza necessità di ulteriori azioni o formalità, per un importo pari al loro Importo Capitale da Rimborsare, unitamente agli Interessi maturati e non pagati ed agli eventuali interessi di mora e l'Emittente dovrà pagare agli Obbligazionisti tutti gli importi dovuti in relazione al Prestito Obbligazionario il 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla ricezione della relativa Comunicazione di Evento Rilevante.

14 ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

- 14.1 I diritti degli Obbligazionisti saranno esercitati in conformità alle previsioni degli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.
- 14.2 In conformità alle previsioni di cui all'articolo 2415, comma 1, del Codice Civile, l'Assemblea degli Obbligazionisti delibera:
 - 14.2.1 sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante Comune (ove nominato);
 - 14.2.2 sulle modifiche delle condizioni del Prestito Obbligazionario;
 - 14.2.3 su proposte di amministrazione controllata e di concordato;
 - 14.2.4 sulla costituzione di un fondo per gli oneri necessari alla tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti e i relativi rendiconti;
 - 14.2.5 sull'invio della Comunicazione di Evento Rilevante;
 - 14.2.6 su tutte le altre materie di interesse comune degli Obbligazionisti.
- 14.3 L'Assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal consiglio di amministrazione dell'Emittente o dal Rappresentante Comune (ove nominato) ogniqualvolta lo ritengano necessario o nel caso in cui ne abbiano fatto richiesta gli Obbligazionisti che rappresentino almeno un ventesimo dell'Importo Capitale da Rimborsare delle Obbligazioni in quel momento in essere. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione dell'Emittente (o dei sindaci in sua vece) e del Rappresentante Comune (ove nominato), l'Assemblea degli Obbligazionisti è convocata con decreto del Tribunale competente ai sensi dell'articolo 2367, comma 2, del Codice Civile. L'Assemblea degli Obbligazionisti si intende comunque

validamente tenuta, anche in assenza di convocazione, laddove siano presenti o rappresentati tutti gli Obbligazionisti e il Rappresentante Comune, se nominato, e partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'Emittente.

- 14.4 Senza alcun pregiudizio per le disposizioni del presente paragrafo, si applicano all'Assemblea degli Obbligazionisti le disposizioni del Codice Civile relative all'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni che abbiano a oggetto la modifica delle condizioni del Prestito Obbligazionario, è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà dell'Importo Capitale da Rimborsare delle Obbligazioni in quel momento in essere.
- 14.5 Le deliberazioni prese dall'Assemblea degli Obbligazionisti possono essere impugnate secondo quanto previsto dagli articoli 2377 e 2379 del Codice Civile. L'impugnazione dovrà essere presentata presso il Tribunale di Roma, in contraddittorio con il Rappresentante Comune (ove nominato).
- 14.6 Senza pregiudizio alcuno per le previsioni agli Articoli che precedono e salvo ove non sia necessaria un'assemblea ai sensi dell'articolo 2415 del Codice Civile, gli Obbligazionisti hanno anche la facoltà di esercitare i propri diritti attraverso deliberazioni prese per iscritto e sottoscritte da o per conto di tutti gli Obbligazionisti, contenute in uno o più documenti aventi tutti la medesima forma e tutti sottoscritti da o per conto di uno o più di tali Obbligazionisti.

14.7 Sono a carico dell'Emittente:

- tutti i costi relativi alle riunioni dell'assemblea degli Obbligazionisti ed alle relative deliberazioni nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e / o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente o di una richiesta di rinuncia ai diritti degli Obbligazionisti, modifica o consenso da parte dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento del Prestito (inclusi gli eventuali costi legali, ivi inclusi quelli incorsi dai detentori dei Titoli) nonché in generale tutti i costi relativi al processo per l'ottenimento di qualsiasi consenso da parte degli Obbligazionisti (inclusi i costi per la richiesta del consenso o altra consultazione con i detentori di eventuali Titoli emessi dagli Obbligazionisti, ove necessaria od opportuna, nonché i costi legati a qualsiasi interazione con gli stessi, conforto o spiegazione ad essi fornito, o supplemento di analisi per l'ottenimento di tale consenso); e
- 14.7.2 tutti i costi relativi alla nomina ed al mantenimento del Rappresentante Comune (ove nominato) (ivi comprese le relative commissioni).

15 MODIFICHE E RINUNCE

15.1 Modifiche riservate all'Emittente

Il presente Regolamento del Prestito potrà essere modificato dall'Emittente senza il preventivo consenso degli Obbligazionisti unicamente nell'ipotesi in cui tale modifica (i) sia necessaria o

opportuna al fine di correggere un errore materiale o manifesto ovvero (ii) sia necessaria per recepire modifiche alle norme imperative in materia di emissioni obbligazionarie, in ciascun caso a condizione che tali modifiche non siano pregiudizievoli per gli interessi degli Obbligazionisti.

15.2 Modifiche riservate all'Assemblea degli Obbligazionisti

Tutte le modifiche al Regolamento del Prestito diverse da quelle indicate al precedente Articolo 15.1 (*Modifiche riservate all'Emittente*) richiedono il consenso dell'Assemblea degli Obbligazionisti, senza pregiudizio per i diritti individuali dei singoli Obbligazionisti nei limiti di cui all'articolo 2419 del Codice Civile.

16 PRESCRIZIONE

I diritti degli Obbligazionisti verso l'Emittente per pagamenti relativi al Prestito Obbligazionario si prescriveranno e diventeranno inesigibili decorsi 10 (dieci) anni con riguardo agli importi a titolo di capitale e 5 anni con riguardo agli importi a titolo di interesse dalla data in cui le obbligazioni di pagamento in relazione a tali importi siano divenute dovute ed esigibili.

17 RIAPERTURA DELL'EMISSIONE

L'Emittente non emetterà, senza il preventivo consenso dell'Assemblea degli Obbligazionisti, ulteriori obbligazioni che presentino totalmente i medesimi termini e condizioni delle Obbligazioni in modo tale da formare una singola serie con le Obbligazioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del Decreto 239.

18 COMUNICAZIONI

Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative o regolamentari applicabili:

- (i) qualsiasi comunicazione o informazione relativa al Prestito Obbligazionario è validamente effettuata dall'Emittente agli Obbligazionisti e/o al Rappresentante Comune (ove nominato) (a) se fatta pervenire per iscritto tramite posta elettronica certificata all'indirizzo che ciascun Obbligazionista e il Rappresentante Comune (ove nominato) abbia comunicato all'Emittente ai sensi del successivo paragrafo (ii) a seguito, rispettivamente, dell'acquisto delle Obbligazioni e della propria nomina, o al diverso indirizzo successivamente comunicato da questi ai sensi del successivo paragrafo (ii), o (b) se effettuate tramite Euronext Securities Milan; e
- qualsiasi comunicazione o informazione relativa al Prestito Obbligazionario è validamente (ii) effettuata dagli Obbligazionisti e/o dal Rappresentante Comune (ove nominato) se fatta pervenire per iscritto tramite raccomandata a/r, al legale rappresentante pro tempore dell'Emittente presso la sede sociale al seguente indirizzo: via privata Giovanni Bensi 12/5, 20152, Milano, anticipata via posta elettronica certificata all'indirizzo innovatecsrl@legalmail.it, o al diverso indirizzo successivamente comunicato dall'Emittente ai sensi del precedente paragrafo (i).

19 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

19.1 Legge applicabile

Le Obbligazioni e le obbligazioni extracontrattuali che derivino dalle stesse o siano a esse connesse sono regolate dal diritto italiano.

19.2 Foro competente

Il Tribunale di Roma sarà competente in via esclusiva a dirimere qualsiasi controversia che possa insorgere in relazione al Prestito Obbligazionario nonché alle obbligazioni extracontrattuali che derivino dallo stesso o siano a esso connesse.